

Dirigenza - art. 16 comma 4-5 del CCNL 2010

01 settembre 2010

Quando è stata pubblicata, la nostra risposta era perfettamente aderente alla lettera della clausola contrattuale e, a dire il vero, lo è tuttora; a nostro avviso, le risorse dell'art.16, comma 4 del CCNL della dirigenza del 22.2.2010 non hanno carattere di incremento stabile perché il comma 5 del suddetto articolo precisa espressamente che esse:

" … sono finalizzate esclusivamente al finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti per gli anni 2007 e 2008, nel rispetto dei criteri di determinazione e di erogazione di tale voce retributiva applicati presso ciascun Ente nei suddetti anni. Gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti relativa ai medesimi anni 2007 e 2008.

Non c'è solo un vincolo di destinazione al risultato, perché, per come è scritto, quel riferimento agli anni 2007 e 2008 serve a precisare che l'operatività della clausola contrattuale è limitata agli anni 2007-2008; da nessuna parte si dice o è possibile ricavare, usando la logica e il comune buon senso, che quelle risorse possano essere mantenute nel fondo anche negli anni successivi e in questi casi, considerato che si tratta di spendere soldi pubblici, non è mai consigliabile decidere con leggerezza. Se le parti volevano dire un'altra cosa, la norma doveva essere formulata in termini diversi, perché "il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art.1366 c.c.) e" nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ai fini dell'individuazione della comune intenzione delle parti, assume funzione fondamentale il senso letterale delle parole …;(Cassazione civile , sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4668).

Siamo tuttavia venuti a conoscenza anche noi di chiarimenti ufficiali dell'Aran e di "istruzioni della RGS (queste ultime fondate sui chiarimenti dell'Aran) che giungono a conclusioni diverse; prendiamo, quindi, atto della lettura dell'Aran (1) e crediamo che in prospettiva non potrete fare altro che adeguarvi, anche perché essa trova conferma nel CCNL della dirigenza (biennio economico 2008-2009), laddove è stata inserita la seguente previsione (art.5, comma 5):

"Le risorse di cui al comma 4 sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.

Se per affermare, seppure incidenter tantum, il carattere stabile dell'incremento derivante dall'applicazione del citato art.16, comma 4 si è sentito il bisogno di una espressa previsione contrattuale, forse è perché si è reso necessario armonizzare l'indubbia discrepanza tra la lettera del CCNL e le reali intenzioni delle parti; adesso, quindi, la nostra precedente risposta può ritenersi definitivamente superata.

(1) La risposta Aran alla quale ci riferiamo ha il protocollo 4550/2010 del 15.6.2010; essa è articolata in due paragrafi; nel primo si afferma che il carattere stabile dell'incremento sarebbe la logica conseguenza del fatto che si tratta di risorse "previste e direttamente utilizzate dal CCNL nell'ambito di quelle destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale; in realtà, non sarebbe la prima volta che un CCNL utilizza risorse contrattuali per incrementi destinati ad esaurirsi in una annualità (si pensi agli incrementi delle risorse variabili di cui all'art.4, comma 4 del CCNL 9.5.2006 o di cui all'art.8, comma 5 del CCNL 11.4.2008; non erano anche quelle risorse previste dal CCNL nell'ambito di quelle destinate al finanziamento del rinnovo contrattuale ? la differenza sta nel fatto che in questo secondo caso la quantificazione ed utilizzazione non era automatica ? ma erano pur sempre oneri derivanti dal CCNL); sempre nel punto 1 della risposta, si dice che l'incremento va mantenuto anche per gli anni successivi restando sempre finalizzato alla retribuzione di risultato; senonché, anche a voler ritenere che le risorse si consolidino, nella clausola contrattuale c'è scritto che il vincolo al risultato si applica per il 2007-2008; lasciando un attimo da parte quello che è stato solo successivamente scritto nell'ipotesi di accordo del 4.6.2010, mai menzionata dall'Aran, e basandoci solo sull'art.16, commi 4 e 5, perché, se quelle risorse si consolidano, non potrebbero essere destinate alla posizione in anni successivi

? da dove si ricaverebbe che devono continuare ad essere destinate al risultato pure negli anni successivi ? anche sotto tale profilo il parere dell'Aran non risulta affatto convincente; nella prima parte del punto 2 della risposta Aran si ribadisce, senza ulteriori argomentazioni, il consolidamento delle risorse e il vincolo della loro destinazione al risultato; quanto scritto nella seconda parte nel punto 2 (e cioè il fatto che i soldi potevano essere erogati sulla base della valutazione già effettuata) non aveva bisogno di chiarimenti e, comunque, non ha alcuna connessione logica con il diverso problema della eventuale conferma delle risorse nel fondo anche in anni successivi.